

V CONVEGNO ANNUALE DELL' ASSOCIAZIONE ITALIANA DEI PROFESSORI  
UNIVERSITARI  
DI DIRITTO COMMERCIALE "ORIZZONTI DEL DIRITTO COMMERCIALE"

"L'IMPRESA E IL DIRITTO COMMERCIALE: INNOVAZIONE, CREAZIONE DI VALORE,  
SALVAGUARDIA DEL VALORE NELLA CRISI"

Roma, 21-22 febbraio 2014

NICOLA DE LUCA\*

**Conferimenti e creazione di valore. Note sui conferimenti di opere e servizi  
nelle società di capitali**

*Con i conferimenti di opere o servizi, i soci non trasferiscono beni o danaro alla società, ma si impegnano alla creazione di valore nell'impresa sociale. È discusso se l'impegno di prestare l'opera o il servizio comprenda anche il risultato, e cioè l'effettiva creazione di un valore in attivo corrispondente alla quota di capitale sottoscritta. Questo lavoro intende dimostrare che la creazione effettiva del valore non è l'oggetto del conferimento, essendo connessa al rischio d'impresa che resta imputato alla società non al conferente. La dimostrazione si serve di argomenti che si desumono nella maggior parte dalla contabilità. Ne risultano alcuni rilevanti corollari in materia di inattuazione imputabile e non imputabile del conferimento e in materia di garanzie a corredo degli obblighi di apporto. L'analisi si conclude con una revisione critica della giurisprudenza di legittimità che ammette, anche nelle s.p.a., la compensazione del credito del socio per lavori da realizzare con il debito d'apporto per conferimenti in danaro non ancora interamente liberati, reputando tale fattispecie non in contrasto con il divieto di conferire opere e servizi.*

SOMMARIO: 1. Problema: conferimenti di opere e servizi o di valore? - 2. Corollario: è necessaria una stima dei conferimenti di opera o servizi? - 3. Confutazione della tesi del conferimento del valore. - 3.1. L'iscrizione in bilancio del conferimento d'opera (beni in costruzione): liberazione *uno actu*. - 3.2. (*segue*) Liberazione a scaglioni. - 3.3. Iscrizione in bilancio del conferimento di servizi e di lavoro. - 4.

---

\* Ricercatore di Diritto commerciale, Seconda Università di Napoli, Dipartimento di Giurisprudenza.

L'inattuazione (rilevante) del conferimento d'opera e di servizi e le garanzie sostitutive. – 5. Il conferimento del lavoro in corso su ordinazione nelle s.p.a.

1. *Problema: conferimenti di opere e servizi o di valore?* - Nelle società per azioni, oltre al danaro, possono essere conferiti beni in natura o crediti, ma non le prestazioni di opera o di servizi. Nelle società a responsabilità limitata, possono essere conferiti, oltre al danaro, tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica, tra cui anche prestazione d'opera o di servizi a favore della società.

Ma cosa si intende per conferimento d'opera o di servizi?

L'art. 2464, comma 6, c.c. ha una formulazione infelice o, quanto meno, equivoca, là dove afferma che «il conferimento può anche avvenire mediante la prestazione di una polizza di assicurazione o di una fideiussione bancaria con cui vengono garantiti, per l'intero valore ad essi assegnato, gli obblighi assunti dal socio aventi per oggetto la prestazione d'opera o di servizi a favore della società».

Senonché, l'oggetto del conferimento non può ritenersi costituito da una garanzia o da una cauzione, ma alternativamente: a) *dall'opera o dal servizio* che il socio si impegna a prestare, la cui integrale liberazione è assicurata dalla garanzia bancaria o assicurativa, o dalla cauzione; oppure b) *dal valore dell'opera o del servizio* che il socio si è impegnato a conferire in natura, e al quale è commisurata la garanzia o la cauzione idonea a sostituirsi all'opera<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> La tesi del *conferimento di valore*, sostituibile con il danaro alla stregua di un'obbligazione facoltativa, è stata proposta da PORTALE, *Profili dei conferimenti in natura nel nuovo diritto italiano delle società di capitali*, in *Corr. giur.*, 2003, 1668, *ivi* a 1678, partendo dalla regola che permette al socio che abbia conferito in natura di coprire in danaro la minusvalenza [2343<sup>4</sup>] (e v. PORTALE, *La mancata attuazione dei conferimenti in natura*, in *Trattato delle società per azioni*, diretto da Colombo e Portale, 1<sup>\*\*\*</sup>, Utet, Torino, 2004, 571 ss.); e poi sviluppata per ogni risvolto applicativo da MENTI, *Socio d'opera e conferimento del valore nella srl*, Giuffrè, Milano, 2006, 153 ss. L'opposta tesi, del *conferimento dell'opera*, è da considerarsi prevalente: la accolgono AVAGLIANO, in *Società a responsabilità limitata*, a cura di Bianchi, in *Commentario alla riforma delle società*, diretto da Marchetti, Bianchi, Ghezzi e Notari, Egea, Milano, 2008, 132 ss.; BERTOLOTTI, *Il conferimento di opere e servizi: questioni aperte e profili sistematici*, in *RDS*, 2013, 186, *ivi* a 201; CASSOTTANA-POLLIO, *I conferimenti di servizi*, in *AGE*, 2003, 369; DE ANGELIS, *Alcune questioni sul «capitale assicurato» nelle srl*, in *Banca, borsa, tit. cred.*, 2004, I, 310; GINEVRA, *Conferimenti e formazione del capitale sociale nella costituzione della srl*, in *Riv. soc.*, 2007, 102, *ivi* a 140; MIOLA, *Capitale sociale e conferimenti nella «nuova» società a responsabilità limitata*, in *Riv. soc.*, 2004, 657, *ivi* a 707; MORINI, in *S.r.l. - Commentario dedicato a Portale*, Giuffrè, Milano, 2011, 184; NIEDDU ARRICA, *Il conferimento di prestazione d'opera e servizi nella srl*, Giuffrè, Milano,

L'alternativa dipende da come si interpreta l'espressione *intero valore assegnato* agli obblighi del socio.

Va ricordato, al proposito, che nelle società di persone i conferimenti di opera o servizi possono essere valorizzati ai fini della partecipazione agli utili indipendentemente dall'assegnazione di un valore globale all'opera o servizio [2295<sup>7</sup>]. Questo non potrebbe avvenire nelle società di capitali perché la partecipazione agli utili (con eccezione dei diritti particolari e dei diritti spettanti ai titolari di strumenti finanziari) dipende esclusivamente (dalle azioni possedute o) dalla quota di partecipazione (al capitale sociale) [2463<sup>2</sup>, n. 6]; (numero di azioni o) quota che può anche essere assegnata non in proporzione al conferimento [2346<sup>4</sup>; 2468<sup>2</sup>]. Non solo, dunque, l'opera o il servizio devono risultare suscettibili di valutazione economica, ma devono (poter) essere valutati globalmente ai fini della determinazione della parte di capitale che con essi *si reputa* sottoscritto.

Quanto alla valutazione globale dell'opera o del servizio in sé, si devono anzitutto distinguere le prestazioni continuative di servizi (o di lavoro), dalle opere consistenti nella produzione di un bene. Si pensi, da una parte, all'obbligazione assunta da un tecnico, di lavorare a tempo determinato o indeterminato in un laboratorio di riparazione di computer; e, dall'altra parte, per fare un esempio tratto dalla giurisprudenza (peraltro in materia di società per azioni), all'obbligazione assunta da un costruttore, di realizzare lavori di ampliamento di un porto commerciale, per poi assumere una partecipazione

---

2010, 45; OLIVIERI, *Conferimenti «assicurati» e capitale di rischio nelle società a responsabilità limitata*, in *Il nuovo diritto societario. Liber amicorum Gian Franco Campobasso*, Utet, Torino, 2007, vol. 3, 356 ss.; SALVATORE, *La nuova srl: la disciplina dei conferimenti e delle partecipazioni sociali*, in *Contr. e impr.* 2003, 230; ROSAPEPE, in *Commentario alla riforma delle società*, diretto da Sandulli e Santoro, vol. 3, Giappichelli, Torino, 2003, 30; TASSINARI, in *Il nuovo diritto delle società*, a cura di Maffei Alberti, vol. 3, Cedam, Padova, 2005, 1770 ss. Una terza tesi, sostenuta da ONZA, *L'apporto di opere e servizi nelle società di capitali*, Cedam, Padova, 2008, 177 ss.; e seguita da SCIUTO, *L'atto costitutivo della società a responsabilità limitata*, in *Riv. soc.*, 2009, 659, 674 ss., sostiene che il conferimento di opera e servizi si attinge ad *obbligazione di risultato*, comportando l'obbligo di conferire l'opera, ma con la promessa - il cui inadempimento espone a responsabilità risarcitoria - che la stessa apporti un valore patrimoniale non inferiore a quello su cui è commisurata la garanzia. Come meglio si vedrà in seguito, sia la prima sia la terza tesi escludono che sia necessaria una stima dell'opera o del servizio, mentre tutte e tre, salvo sfumature, sostengono che le garanzie debbano assicurare la copertura del capitale, non solo in caso di inadempimento o incapacità di adempimento imputabile al socio d'opera, ma anche nei casi di minusvalenza e di inattuazione del conferimento per causa imputabile alla società.

nella società di gestione dell'area portuale<sup>2</sup>. Nel secondo esempio, è agevole immaginare (e il caso giurisprudenziale lo conferma) che il valore globale dell'opera possa stimarsi in misura pari al compenso che sarebbe stato convenuto tra la società e un terzo in un contratto di appalto; nel primo esempio, per valore globale del servizio si deve invece intendere lo stipendio mensile cui il lavoratore avrebbe avuto diritto (e che la società non paga, risparmiando un costo), ove fosse stato assunto come dipendente, moltiplicato per il numero di anni che lo separano dal termine del rapporto o dall'età pensionabile<sup>3</sup>.

Quanto all'imputazione *a capitale* del valore dell'opera o del servizio, deve ritenersi che, sebbene diverso possa essere il modo in cui il valore dell'opera o del servizio è determinato, in nessuno dei due casi l'espressione *intero valore assegnato* debba essere intesa come vincolo per le parti di valorizzare come conferimento – e, in particolare, come vincolo di imputare a capitale – tutto il valore obiettivo dell'opera o del servizio. Al contrario, *in primo luogo*, dovrà

---

<sup>2</sup> In un significativo caso presentatosi in giurisprudenza, un azionista si era obbligato alla realizzazione di un appalto a favore della società (lavori di ampliamento di un'area portuale); era stato quindi deliberato un aumento del capitale integralmente sottoscritto dal medesimo azionista legato alla società dal contratto di appalto. Prima ancora della realizzazione dell'opera, il credito per la realizzazione dell'appalto era stato quindi portato in compensazione del debito di residuo apporto. Il Tribunale di Civitavecchia (pronuncia inedita) accolse la domanda di un altro azionista volta all'annullamento della sottoscrizione (e dell'aumento di capitale) per violazione del divieto di conferire opere o servizi nelle società per azioni. La pronuncia di primo grado venne, tuttavia, riformata da App. Roma, 3 settembre 2002, in *Società*, 2003, 41, n. PLATANIA, escludendo che la compensazione del credito per la prestazione dedotta nel contratto di appalto con il debito per il residuo apporto potesse configurare una prestazione d'opera vietata [2342<sup>5</sup>]. Cass., 24 novembre 2006, n. 25005, ha confermato tale pronuncia nel merito, pur avendo preliminarmente riconosciuto al socio di società per azioni legittimazione ad agire per la dichiarazione di nullità del contratto di sottoscrizione di azioni di nuova emissione per violazione divieto di conferimento di opere o servizi [2342<sup>5</sup>], quale terzo interessato [1421]. Sul secondo profilo sollevato da questa pronuncia, v. le meditate pagine di GINEVRA, *Ancora sulla sottoscrizione di nuove azioni (in rapporto alla modifica dell'organizzazione sociale)*, in *Riv. soc.*, 2010, 1035.

<sup>3</sup> Precisa al riguardo Cons. Not. Milano, Massima n. 9 (18 marzo 2004), prendendo posizione sulla questione della necessità della stima *ex art.* 2465 c.c. che sarà affrontata (e conformemente risolta) più avanti, che «l'attestazione della relazione di stima deve in tal caso riferirsi all'intero valore della prestazione d'opera o di servizi dovuta dal socio conferente, la quale pertanto deve essere o circoscritta per sua natura (ad es. l'appalto d'opera per la costruzione di un determinato bene) o limitata ad un periodo temporale determinato o quanto meno determinabile, non essendo altrimenti possibile capitalizzare il valore di prestazioni di ampiezza o durata indeterminabile». Critico su questa Massima, BERTOLOTTI, (nt. 1), 203.

ritenersi possibile ripartire tra capitale e sopraprezzo il valore globale assegnato all'opera o al servizio: ed invero, proprio la possibilità di imputazione del conferimento a sopraprezzo dovrebbe confermare che l'opera o il servizio possono costituire apporto non imputato a capitale, ma valorizzabile anche nelle società per azioni con l'emissione di strumenti finanziari o con assegnazioni non proporzionali di azioni. *In secondo luogo*, sarà ben plausibile valorizzare come conferimento solo una parte del valore obiettivo dell'apporto d'opera o di servizi, mentre altra parte potrà essere eventualmente remunerata per via contrattuale<sup>4</sup>.

Ne consegue che, per *intero valore assegnato* agli obblighi di eseguire l'opera o il servizio, si deve intendere quello convenzionalmente attribuito al conferimento, tanto per la parte imputata a capitale quanto per quella eventualmente imputata a sopraprezzo.

Queste considerazioni sembrerebbero senz'altro condurre ad una preferenza per la tesi del conferimento del valore. Al contrario, come si dimostrerà nel prosieguo del lavoro tale tesi si rivela inaccettabile ad un esame analitico della sue conseguenze.

2. *Corollario: è necessaria una stima dei conferimenti di opera o servizi?* - La tesi del conferimento del valore, similmente a quella che ravvede nella prestazione di opere e servizi una obbligazione di risultato<sup>5</sup>, conduce a reputare non necessaria la stima, prescritta anche nelle s.r.l. per tutti i conferimenti di beni in natura, sul rilievo anche letterale e sistematico che questa non è richiesta per i conferimenti in natura che non abbiano ad oggetto *beni*, ma appunto *opere o servizi* o il *valore* loro assegnato<sup>6</sup>.

Senza ancora prendere posizione sull'alternativa di vertice, l'argomento letterale che fa perno sull'espressione *beni in natura* deve essere comunque

---

<sup>4</sup> Coglie bene il punto SCIUTO, (nt. 1), 677 sottolineando come, a differenza dei conferimenti di crediti e di beni in natura, non sia richiesta per quelli di opera e servizi l'indicazione nell'atto costitutivo [2463<sup>2</sup>, n. 5)] del relativo valore (*i.e.* obiettivo). Tale omissione è per il citato A. tutt'altro che una dimenticanza. La omissione può essere dunque spiegata e valorizzata nel senso che, mentre non sarebbe possibile apportare un bene in natura od un credito se non per l'intero suo valore, sebbene poi questo possa essere imputato a capitale o a sopraprezzo, per i conferimenti di opera e servizi ciò è possibile e va dunque escluso che lo stesso debba essere indicato nell'atto costitutivo.

<sup>5</sup> E v. i riferimenti a nt. 1.

<sup>6</sup> Si tratta di un rilievo diffuso tra tutti gli autori che si sono dedicati al tema (e v. nt. 1), anche se diverse sono le conclusioni che se ne traggono.

ridimensionato. Qualora si ritenga che oggetto del conferimento sia l'opera o il servizio, e si ammetta pertanto che questo possa avere un valore obiettivo diverso, maggiore o anche minore di quello che è stato utilizzato ai fini dell'imputazione a capitale ed eventualmente a sopraprezzo, la necessità della stima non può reputarsi superflua. Si pone, infatti, al pari che nei conferimenti di *beni* in natura, l'esigenza che un esperto valuti l'opera o i servizi promessi e dichiarati - assumendosene la responsabilità - che il loro valore è almeno pari a quello ad essi attribuito ai fini della determinazione del capitale sociale e dell'eventuale sopraprezzo [2465]<sup>7</sup>.

Per altro verso, neppure può essere sopravvalutato l'argomento<sup>8</sup> che esclude la necessità della stima (ma non già la sua opportunità) ove si presti adesione all'orientamento<sup>9</sup>, peraltro non pacifico, secondo cui le prestazioni di opera e servizi rese dai soci per via contrattuale non possono farsi ricadere nella disciplina degli acquisti pericolosi e, dunque, sono sottratte, anche in questo caso, alla necessità di stima. Anzitutto, non può essere trascurato che la disciplina degli acquisti pericolosi, discendendo da regole comunitarie applicate, per scelta del legislatore interno, *anche* alle s.r.l., è coniata nel presupposto che conferire opere o servizi sia vietato. In secondo luogo, e soprattutto, è stato chiaramente svelato, proprio da chi sostiene che i servizi resi dai soci non possano qualificarsi come acquisti pericolosi, che, in realtà, a questa disciplina sono estranee tutte le operazioni che non influenzano la copertura del capitale, ma transitano esclusivamente nel conto economico<sup>10</sup>. Il che è di estremo rilievo nel ragionamento che si conduce perché, là dove le

---

<sup>7</sup> In questo senso, DE ANGELIS, (nt. 1), 314; MASI, in *Le società di capitali. Commentario* a cura di Niccolini e Stagno d'Alcontres, Jovene, Napoli, 2004, 1440; MIOLA, (nt. 1), 711; NIEDDU ARRICA, (nt. 1), 96 ss.; OLIVIERI, (nt. 1), 359; conformi anche Cons. Not. Milano, Massima n. 9 (18 marzo 2004); Cons. Not. Triveneto, Massima I.A.5 - (*Conferimenti di opera o servizi* - 9-05). Diversamente, PORTALE, *Profili* (nt. 1), 1670; seguito sul punto da GINEVRA, (nt. 1), 142; nonché MENTI, (nt. 1), 200 ss., sostenendo però la necessità che l'atto costitutivo indichi il valore e il modo di valutazione dei conferimenti di opere e servizi (applicando analogicamente l'art. 2295<sup>n. 6</sup>), in quanto si tratta comunque di conferimenti di capitale). Su posizioni non dissimili, seppure con un diverso e più complesso percorso dimostrativo, ONZA, (nt. 1), 195 s.; nonché, SCIUTO, (nt. 1), 674 ss. e, da ultimo, BERTELOTTI, (nt. 1), 202 s.

<sup>8</sup> Tra altri, SCIUTO, (nt. 1), 680 ss., nt. 48.

<sup>9</sup> Sostenuto da SPOLIDORO, *Gli acquisti pericolosi*, in *Trattato delle società per azioni*, diretto da Colombo e Portale, Utet, Torino, 2004, 1\*\*\*, 694 ss., ma in precedenza contrastato da PISANI MASSAMORMILE, *Conferimenti in s.p.a. e formazione del capitale*, Jovene, Napoli, 1992, 289 ss.; CASSOTTANA, in *Le società di capitali. Commentario* a cura di Niccolini e Stagno d'Alcontres, Jovene, Napoli, 2004, 235. Sul punto, diffusamente, MENTI, (nt. 1), 169 ss.

<sup>10</sup> SPOLIDORO, (nt. 9), 694 ss.

opere e i servizi siano conferiti, e non resi su base contrattuale, è sicuramente necessaria una loro rilevazione nello stato patrimoniale come conferimenti, mentre, come meglio si vedrà in seguito, potrebbe doversi escludere che gli stessi siano rilevati nel conto economico come costi.

Ove dunque si ritenga – come diffusamente si ritiene<sup>11</sup> – che l'intero valore assegnato agli obblighi del socio debba essere stimato e dichiarato non inferiore a quello rappresentato dal valore nominale e dall'eventuale sopraprezzo della partecipazione emessa a fronte del conferimento, ne deriva necessariamente la conseguenza – sulla quale, tuttavia, non vi è convergenza in letteratura<sup>12</sup> – che il socio non debba rispondere di eventuali minusvalenze tra il valore assegnato e il valore effettivo dell'opera resa o del servizio prestato. A differenza delle s.p.a., ove gli amministratori devono verificare la stima ed eventualmente sottoporla a revisione affinché la minusvalenza sia posta a carico del conferente (ove ecceda la misura di un quinto) [2343], nelle s.r.l. le eventuali minusvalenze sono sempre a carico della società<sup>13</sup>.

Tale conclusione non si può tuttavia dare per acquisita, restando non ancora risolta l'alternativa di vertice. Se infatti si trattasse di conferimento del valore, e non dell'opera o del servizio, qualunque minusvalenza sarebbe comunque da porre a carico del conferente in danaro e, in caso di mancato spontaneo adempimento, mediante escussione della garanzia o imputazione della cauzione. La stima sarebbe dunque sicuramente non necessaria, ma al più potrebbe reputarsi opportuna: l'atto costitutivo dovrebbe piuttosto descrivere l'opera e i servizi, indicare il valore ad essi assegnato ai fini della copertura assicurativa o bancaria e gli estremi della garanzia stipulata per quell'importo<sup>14</sup>.

3. *Confutazione della tesi del conferimento del valore.* - Per sciogliere l'alternativa di vertice appare particolarmente utile riprendere i due esempi

---

<sup>11</sup> E v. i riferimenti a nt. 1.

<sup>12</sup> E v. i riferimenti a nt. 1.

<sup>13</sup> Secondo Cons. Not. Triveneto, Massima I.A.5 - (*Conferimenti di opera o servizi* - 9-05), la riduzione del capitale per perdite conseguenti alla svalutazione dell'obbligazione conferita, in seguito all'accertamento secondo le norme in tema di bilancio di un minor valore della stessa, deve necessariamente interessare proporzionalmente tutte le partecipazioni esistenti e non solo quelle liberate mediante il conferimento di detta obbligazione. Nello stesso senso NIEDDU ARRICA, (nt. 1), 88.

<sup>14</sup> Questa la argomentata conclusione di SCIUTO, (nt. 1), 685.

di conferimento d'opera e di servizi, fatti anteriormente, e tentare di darne una rappresentazione contabile.

Secondo l'Agenzia delle Entrate<sup>15</sup>, dal punto di vista contabile, il conferimento di opera o servizi può essere iscritto in attivo come *credito verso soci*, nella sezione A, nel bilancio ordinario (o - si deve aggiungere - nella sezione C, in quello abbreviato)<sup>16</sup>, ovvero, alternativamente, nelle *altre immobilizzazioni immateriali*, nella sezione B.I.7<sup>17</sup>; si esclude invece che possa essere iscritto tra i *risconti attivi*, nella sezione D. La tesi dell'iscrizione come *altre immobilizzazioni immateriali* (al pari di quella dei *risconti attivi*) è poco convincente, perché per poter essere accolta presupporrebbe: a) che si tratti di «costi effettivamente sostenuti, che non esauriscono la propria utilità nell'esercizio di sostenimento, e manifestano una capacità di produrre benefici economici futuri»<sup>18</sup>; b) che l'esecuzione del conferimento possa essere trattato come ricavo. Un tale trattamento contabile sarebbe, perciò, se non altro, contrario ai principi contabili sia interni che internazionali<sup>19</sup>, risolvendosi nel fare transitare dal conto economico *i costi* del capitale e *i ricavi* da conferimenti. Si vedrà in seguito che la medesima tesi presenta ulteriori inconvenienti (3.3.).

Assumendo, dunque, che la contabilizzazione più corretta del conferimento d'opera e servizi sia quella nella sezione A o C dell'attivo, come *crediti verso soci*, la questione sulla quale pare effettivamente necessario concentrarsi è quella relativa a come la società debba contabilizzare l'esecuzione del conferimento fino all'integrale liberazione. Al riguardo, sembra opportuno distinguere il conferimento d'opera e quello di servizi.

3.1. *L'iscrizione in bilancio del conferimento d'opera (beni in costruzione): liberazione uno actu.* - È bene partire dal conferimento dell'opera e dall'ipotesi che questa venga contabilizzata esclusivamente nel bilancio del conferente - che per comodità assumiamo essere una società di capitali - fino a quando il bene che sarà prodotto non entri a far parte del patrimonio della società e

---

<sup>15</sup> Agenzia delle Entrate, Ris. n. 35/E (16 marzo 2005), in <http://www.finanzaefisco.it/>.

<sup>16</sup> E v., per questa tesi, DE ANGELIS, (nt. 1), 316; Principio OIC n. 28 (*Patrimonio netto*), 16; NIEDDU ARRICA, (nt. 1), 83 ss.

<sup>17</sup> E v., per questa posizione, MENTI, (nt. 1), 221 ss., 231 s.

<sup>18</sup> Principio OIC n. 24 (*Immobilizzazioni immateriali*), 13.

<sup>19</sup> Principio OIC n. 28 (*Patrimonio netto*), 15; Principio IAS/IFRS n. 1 (*Presentazione del bilancio*), n. 106.



risultati messo a sua disposizione: fin quando cioè non si abbia la liberazione integrale del conferimento. Trattandosi nella sostanza di un appalto d'opera, tale momento potrà farsi coincidere (almeno giuridicamente) con il collaudo, quando di norma la proprietà e i rischi potranno reputarsi transitati in capo alla società, fermi restando a carico del conferente gli obblighi di garanzia per le difformità e i vizi dell'opera [1667].

Durante l'esecuzione, nel proprio bilancio, il conferente tratterà l'opera da realizzare al pari di qualunque altro lavoro in corso su ordinazione e potrà quindi iscriverlo nell'attivo circolante (Rigo C.I.3) al costo di produzione o, avvalendosi della deroga di cui all'art. 2426, n. 11, c.c., «in base ai corrispettivi contrattuali maturati con ragionevole certezza». Assumendo per semplicità che il valore del conferimento, imputato a capitale e sopraprezzo, corrisponda a quello dell'opera, se è stato adottato il *metodo dei corrispettivi contrattuali*, nel bilancio del conferente la voce «lavori in corso su ordinazione» potrà essere incrementata, man mano che l'opera viene realizzata, fino ad eguagliare la posta del passivo che rappresenta il debito d'apporto assunto nei confronti della società conferitaria: così facendo, al completamento dell'opera la citata voce delle rimanenze («lavori in corso su ordinazione») avrà per definizione lo stesso importo del debito d'apporto. Se è stato adottato il *metodo del costo*, viceversa, gli importi iscritti nella voce lavori in corso su ordinazione potrebbero divergere da quelli annotati come debito d'apporto e, al momento del collaudo, potrebbe emergere *per il conferente* una plusvalenza o una minusvalenza.

Tale plusvalenza o minusvalenza è del tutto irrilevante nei rapporti con la società conferitaria, esattamente come sarebbe per la stessa irrilevante che l'appaltatore - quanto meno nei limiti del decimo del prezzo [1664] - abbia sostenuto maggiori o minori costi rispetto a quelli stimati.

Nel bilancio della società conferitaria, perciò, qualunque metodo sia stato impiegato per la contabilizzazione del lavoro in corso su ordinazione nel bilancio del conferente, il conferimento *uno actu* del bene prodotto darà necessariamente luogo all'eliminazione del credito verso il socio e ad una annotazione nelle immobilizzazioni per il medesimo importo, senza alcuna rilevazione nel conto economico, come se si trattasse di un conferimento di beni in natura<sup>20</sup>. Solo nel bilancio successivo gli amministratori della società

---

<sup>20</sup> E v. Principio OIC n. 28 (*Patrimonio netto*), 19, ove si osserva (peraltro in relazione all'apporto in fase costitutiva) che «l'avvenuto trasferimento alla costituenda società dei

conferitaria dovranno valutare il bene e verificare se il valore dello stesso sia durevolmente inferiore a quello di carico: e solo in questo caso dovranno svalutarlo [2426<sup>n.3</sup>].

Il fatto che il conferimento *uno actu* del bene prodotto con l'opera si atteggi sostanzialmente da conferimento di un bene in natura con esecuzione differita non legittima, tuttavia, il dubbio che la stima *ex art. 2465 c.c.* debba essere effettuata (aderendo alla tesi del conferimento del valore) o ripetuta (aderendo alla tesi del conferimento dell'opera) al momento del collaudo, onde eventuali minusvalenze siano fatte gravare sul conferente<sup>21</sup>. *Da una parte*, non era certo necessario ammettere il conferimento dell'opera e dei servizi se l'intenzione del legislatore fosse stata quella, ben più circoscritta, di consentire solo il conferimento dei beni in costruzione (cosa futura): sarebbe stato sufficiente attenuare per le s.r.l. il vincolo di immediata liberazione integrale dei conferimenti di beni in natura ammettendo, come in altri ordinamenti<sup>22</sup>, l'esecuzione differita<sup>23</sup>. *Dall'altra parte*, pur assumendo che il conferimento dell'opera coincida con il conferimento di bene in natura con esecuzione differita, la valutazione di tale bene futuro, effettuata al momento della sottoscrizione, potrebbe essere modificata solo disconoscendo ogni valore vincolante all'accordo intervenuto tra i consoci, ai fini della determinazione delle partecipazioni. Il che negherebbe il senso della previsione normativa.

---

diritti sui beni conferiti richiede la contabilizzazione del valore dei beni medesimi in contropartita dell'estinzione del credito verso il conferente sottoscrittore».

<sup>21</sup> Giunge in effetti ad ipotizzare l'opportunità, se non la necessità di una stima *ex post* SCIUTO, (nt. 1), 682, ritenendo che la stessa serva a legittimare la società alla richiesta al garante di copertura in danaro dell'eventuale minusvalenza.

<sup>22</sup> E v., ad es., il § 36a *AktG* tedesco, l'art. 80 *Ley soc. cap.* spagnola e l'art. 448 *code des sociétés* belga.

<sup>23</sup> Non può essere sottovalutato al riguardo che mentre l'art. 9 Direttiva 2012/30/UE permette che i conferimenti non in contanti siano integralmente liberati entro cinque anni dalla costituzione della società, l'art. 10 della medesima esige che la stima dei conferimenti non in contanti sia antecedente alla costituzione della società o della sua autorizzazione. Lo stesso vale *mutatis mutandis* per gli aumenti di capitale. Ne consegue che: a) o la direttiva comunitaria implicitamente esclude il conferimento dei beni in costruzione, in quanto rientranti nella nozione «impegni di esecuzione di lavori o di prestazione di servizi», b) oppure li permette anche se la stima è di molto antecedente all'integrale liberazione. Ed invero parimenti non può essere trascurato che la normativa comunitaria non impone una verifica della stima al momento dell'effettivo conferimento, se non per i conferimenti effettuati avvalendosi di una delle deroghe. Il dettato comunitario risulta perciò più vicino a quello delle s.r.l. che a quello delle s.p.a.

Queste conclusioni si collocano perciò decisamente contro la tesi che vorrebbe vedere come oggetto del conferimento non l'opera (o il servizio) ma il valore ad essa assegnato. *Da una parte*, questa tesi finisce per fare coincidere il conferimento d'opera con il conferimento della cosa futura, ma con il duplice svantaggio per il conferente che se il valore della cosa futura è inferiore al valore stimato prima di realizzarla, la differenza incide sul socio (o direttamente, perché dovrebbe corrispondere la differenza in danaro, o indirettamente, perché si può escutere la garanzia); viceversa, anche se il valore del risultato dell'opera fosse superiore a quello imputato a capitale, la quota del socio resterebbe comunque uguale a se stessa. *Dall'altra parte*, la stessa tesi finisce per permettere di fare nelle s.r.l. meno di quanto la giurisprudenza non permetta di fare nelle s.p.a., in costanza di un divieto di conferire opere e servizi: se è vero che nelle s.p.a. è possibile stipulare un contratto di appalto e compensare il credito dell'appaltatore per la realizzazione dell'opera con il debito dal medesimo assunto per un conferimento di pari importo in danaro, senza alcuna garanzia bancaria o assicurativa a corredo degli obblighi assunti per l'esecuzione dell'appalto, ciò significa che le eventuali minusvalenze dell'opera, fermi restando i rimedi contrattuali per vizi [1667] e la disciplina dell'onerosità sopravvenuta [1664], non hanno ragione di riflettersi sulla partecipazione o sulla cifra del capitale. E allora: meglio sarebbe non valersi della disciplina specifica prevista per le s.r.l., ma adottare lo schema ritenuto dalla giurisprudenza compatibile con il divieto di conferire opera e servizi.

3.2. (segue) *Liberazione a scaglioni*. - A non diverse conclusioni si giunge anche ipotizzando che si tratti di opera da eseguire e consegnare non *uno actu*, ma per partite [1666]. Basteranno quindi alcune brevi note aggiuntive.

Anche in questo caso, la contabilizzazione nel bilancio del conferente si relazionerà con quella della società conferitaria. Per ogni stato di avanzamento lavori che possa dare luogo ad una consegna ripartita, il credito verso soci dovrà essere ridotto non già del valore effettivo dell'opera (ancora incompiuta) che transita tra le immobilizzazioni della società conferitaria, ma della somma corrispondente alla porzione del valore globale assegnato all'opera, che la consegna parziale rappresenta secondo le pattuizioni intervenute con il socio d'opera.

In sostanza, anche la società conferitaria potrà trattare l'opera parzialmente realizzata e consegnata *come se* questa costituisse un lavoro in corso su

ordinazione, imputando cioè ad immobilizzazione materiale in corso (Rigo B.II.5) non il valore dei costi di produzione (sostenuti dal socio d'opera), ma in analogia al metodo di contabilizzazione dei corrispettivi contrattuali [2426<sup>n. 11</sup>], ed anche alla luce del principio di prevalenza della sostanza sulla forma [2423-*bis*<sup>n. 1</sup>], la porzione di valore assegnato all'opera che la consegna ripartita è reputata idonea a liberare.

Questa conclusione appare estremamente rilevante per valutare se, a corredo delle prestazioni di opere e servizi, possano essere consegnate garanzie a scalare: il punto va peraltro rinviato al n. 4, dovendosi in primo luogo verificare quale sia la corretta contabilizzazione delle prestazioni di servizi o di lavoro, la cui esecuzione non può essere per natura *uno actu*.

3.3. *Iscrizione in bilancio del conferimento di servizi e di lavoro.* - Si giunge così al problema della contabilizzazione delle prestazioni di servizi e lavoro, il cui esame potrà definitivamente confermare che si tratta di conferimenti di prestazioni *in natura* non *di valore*.

Ove il servizio o il lavoro fossero remunerati per via negoziale, la società li iscriverrebbe tra i costi della produzione per servizi (Rigo B.7) o per personale (Rigo B.9) e li farebbe dunque concorrere alla formazione del reddito di esercizio. Poiché però il servizio o il lavoro non sono remunerati per via negoziale, sarebbe falso il bilancio che li caricasse sul conto economico come costi onde deprimere il risultato di esercizio. Per questa ragione si è perciò proposto<sup>24</sup> di annotare il valore globale del conferimento di servizi o di lavoro come altre immobilizzazioni immateriali, onde far transitare sul conto economico, come costo, il relativo ammortamento.

Al di là dei rilievi già espressi sulla correttezza di un tale metodo di contabilizzazione, trattandosi in ogni caso di operazioni sul capitale, altre considerazioni risultano assorbenti nell'escludere che tale tecnica di contabilizzazione possa essere seguita.

Ammortizzando per quote costanti il valore dell'immobilizzazione immateriale accesa a fronte della valutazione globale dei servizi o del lavoro, il costo ideale per l'acquisizione del conferimento contribuisce alla formazione del risultato di esercizio: tuttavia, la presenza o la mancanza di ricavi adeguati a sostenerlo darà luogo a utili o perdite di esercizio senza alcuna evidenza che il servizio o il lavoro abbia generato il valore promesso.

---

<sup>24</sup> E v. *retro* nt. 15 e 17.

Anzi, ove si opti per la contabilizzazione in attivo come altre immobilizzazioni immateriali, l'ammortamento avverrà comunque, a nulla rilevando che la produzione o mancata produzione di adeguati ricavi sia conseguenza della scorretta valorizzazione del conferimento o di un andamento positivo o negativo dell'attività economica dovuto ad altri fattori.

A conclusione non più soddisfacente si giunge optando per la contabilizzazione dei conferimenti di servizi come crediti verso soci, ma facendo transitare per il conto economico le relative "quote di costo"<sup>25</sup>. In questo caso, infatti, dovrà concludersi che a liberazione del conferimento deve essere destinata una quota parte di utili di esercizio corrispondente al valore, *pro rata temporis*, del servizio o del lavoro, ovvero una quota parte degli utili di esercizio corrispondente alla partecipazione del socio d'opera. Ciò, ancora una volta, senza alcuna evidenza che l'utile di esercizio imputato a liberazione del conferimento sia stato determinato dal lavoro o dal servizio reso.

---

<sup>25</sup> In questo senso, Agenzia delle Entrate, Ris. n. 35/E (nt. 15) («la società conferitaria imputerà a conto economico il costo relativo alla quota di prestazione oggetto del conferimento che ha contribuito alla produzione dei ricavi nel corso dell'esercizio e, come contropartita, ridurrà la voce iscritta nell'attivo dello stato patrimoniale per un ammontare uguale, fino a completa estinzione della stessa»), nonché ENNA, *I conferimenti non in denaro nelle società. Rilevazioni contabili e fiscalità*, Sistemi editoriali, Napoli, 2006, 106 ss., per il timore della formazione di utili fittizi. Nel senso che vada esclusa la rilevazione nel conto economico, invece, correttamente, BUSANI, *S.r.l. Il nuovo ordinamento dopo il d.lgs. 6/2003*, Giuffrè, Milano, 2003, 211, nt. 153. Sul punto v. pure NIEDDU ARRICA, (nt. 1), 84, nt. 193.

Le implicazioni della tesi secondo cui la società deve imputare a conto economico le componenti di costo correlate ai conferimenti di opera o servizi appaiono peraltro significativamente ridotte, perché la medesima Agenzia delle Entrate sostiene che nei casi di apporti assimilabili a quelli dei «lavoratori autonomi, dipendenti, collaboratori coordinati e continuativi, prestatori di attività di lavoro autonomo o commerciale svolta in modo occasionale vige, invece, il principio di cassa, in base al quale i corrispettivi delle prestazioni devono essere assoggettati ad imposta al momento del pagamento. Nella fattispecie in esame, tale momento coincide con l'abbattimento del credito verso i soci iscritto nell'attivo della società. Più precisamente, all'atto della registrazione del costo relativo alla prestazione, la conferitaria estingue - per importo corrispondente a tale costo - il credito vantato nei confronti del socio. La compensazione del credito iscritto all'atto della sottoscrizione delle quote con il debito correlato alla prestazione ricevuta costituisce un mezzo di estinzione dell'obbligazione alternativo al pagamento, in sé idoneo a far scattare il presupposto impositivo in capo al conferente nel momento stesso in cui essa è effettuata; il reddito di lavoro, in definitiva, si considera conseguito nel momento in cui è operata la compensazione che tiene luogo del pagamento (che sarebbe stato rilevante in applicazione del principio di cassa)».

Escluso dunque che possa essere corretto imputare a conto economico il costo del servizio o del lavoro conferito, non resta che indicare come debba rappresentarsi contabilmente, esclusivamente nello stato patrimoniale, la liberazione dei conferimenti di servizi e del lavoro. Questa verifica conduce alla definitiva confutazione della tesi del conferimento del valore.

Invero, se si trattasse di *conferimento del valore* l'annotazione in attivo del credito verso soci potrebbe essere del tutto assimilata a quella di coloro che si obbligano a liberare il conferimento in danaro. Per ridurre tale voce, la società dovrebbe acquisire versamenti dei soci ovvero imputare crediti dei soci verso la società. Questo può tipicamente accadere quando, a seguito della delibera con la quale l'utile di bilancio viene destinato a dividendo, la società accende nei propri conti una voce debitoria verso i soci. *Mutatis mutandis*, è agevole concludere che nei conferimenti di servizi, non potendosi avere versamenti dei soci in contanti, l'ammontare della voce per crediti verso soci possa essere ridotto esclusivamente mediante imputazione di utili di bilancio effettivamente conseguiti e destinati a dividendo.

È tuttavia evidente che, in questo modo, a liberazione dell'obbligo del conferente si esigerebbe non solo il servizio o il lavoro, non altrimenti remunerato, ma anche un incremento patrimoniale effettivo non solo pari al valore assegnato al conferimento, ma anche corrispondente alla quota di utili di bilancio accertati e destinati a dividendo di competenza del socio. Tale pretesa si risolverebbe perciò, *da una parte*, nel condizionare l'integrale liberazione del conferimento all'imputazione di utili effettivi destinati alla distribuzione, di cui il socio sarebbe in definitiva privato, e, *dall'altra parte*, nel far dipendere la medesima integrale liberazione dall'andamento dell'attività economica.

Al contrario, seguendo la tesi del *conferimento d'opera*, è agevole concludere che l'ammontare del credito verso il socio dovrà ridursi per quote costanti man mano che è prestato il servizio o il lavoro, facendo transitare il valore assegnato nella voce immobilizzazioni immateriali (con annotazioni di segno opposto in attivo).

4. *L'inattuazione (rilevante) del conferimento d'opera e di servizi e le garanzie sostitutive.* - Dal rifiuto della tesi del conferimento del valore discende come corollario che in caso di scioglimento anticipato della società o di suo fallimento, al conferente in opera e servizi - a differenza di quanto può farsi per coloro che si sono obbligati a conferire in danaro - non può essere

richiesto il versamento in danaro del residuo valore [2491; 150 l.f.]. Viceversa, chi si è obbligato a conferire opere e servizi risulterà responsabile per l'inattuazione imputabile, cioè tanto per l'inesatto adempimento degli obblighi assunti, quanto per l'incapacità sopravvenuta di prestare l'opera, purché si tratti di causa non imputabile alla società [2286<sup>2</sup>].

Queste conclusioni risultano rilevanti anche per la definizione dell'oggetto delle garanzie sostitutive, o della cauzione.

Sebbene il punto sia controverso, deve ritenersi che tali garanzie possano essere escusse, per il valore di residuo apporto<sup>26</sup>, solo in caso di inadempimento o incapacità di adempimento *degli obblighi assunti dal socio* (come peraltro l'interpretazione letterale dell'art. 2464<sup>6</sup> impone); non lo potranno essere, viceversa, in caso di minusvalenze o di inattuazione del conferimento non imputabile al conferente<sup>27</sup>. Ciò peraltro non esclude che nella contrattazione tra i soci non si possa richiedere al conferente di opera e servizi di stipulare *inoltre* una polizza di assicurazione che abbia ad oggetto il rischio di minusvalenze, onde evitare di dovere eventualmente ridurre il capitale, o di stipulare - peraltro per conto della società e con premio a suo carico - una polizza di assicurazione del credito, collegata al rischio di insolvenza della società e dunque di impossibilità di eseguire l'opera o il servizio per causa non imputabile al conferente.

Tuttavia, sul presupposto che le garanzie che devono essere obbligatoriamente consegnate per legge non possono essere escusse altro che in caso di inadempimento imputabile o di incapacità di adempimento, le stesse non possono essere considerate sostitutive per equivalente

---

<sup>26</sup> Si deve perciò ammettere la stipulazione di garanzie con valore decrescente o a scalare (o in alternativa la riduzione della cauzione): in questo senso, AVAGLIANO, (nt. 1), 142; OLIVIERI, (nt. 1), 364; in senso opposto, CASSOTTANA-POLLIO, (nt. 1), 375. V. inoltre NIEDDU ARRICA, (nt. 1), 118, che ammette la polizza a scalare solo a condizione che il decremento del valore garantito sia subordinato al consenso degli amministratori. Sul punto, v. inoltre MONTICELLI, *La natura delle garanzie bancarie ex art. 2464, 6° comma, c.c.*, in *Società*, 2004, 304.

<sup>27</sup> In questo senso anche Cons. Not. Milano, Massima n. 9 (18 marzo 2004) e, ora, BERTOLOTTI, (nt. 1), 201 (reputandolo però un inconveniente della tesi cui aderisce). Prevale tuttavia anche tra i sostenitori del conferimento dell'opera l'orientamento secondo il quale la garanzia deve coprire anche l'impossibilità di adempimento per causa non imputabile al conferente (nonostante i maggiori costi gravino sul conferente): così, pur diversamente orientati, AVAGLIANO, (nt. 1), 143; GINEVRA, (nt. 1), 144 s. (che parla di obbligazione con facoltà alternativa del creditore, ritenendo che la stessa possa essere attivata anche nei casi di inattuazione non imputabile, salvo il risarcimento del danno); MIOLA, (nt. 1), 714; OLIVIERI, (nt. 1), 365 s.; PORTALE, *Profili* (nt. 1), 1669; TASSINARI, (nt. 1), 1779.

dell'integrale liberazione<sup>28</sup>, come invece potrebbe considerarsi la analoga garanzia sostitutiva dei conferimenti in danaro (ove fosse praticabile)<sup>29</sup>. Con la conseguenza che, se è deliberato un aumento del capitale, questo non può essere eseguito finché i soci d'opera non abbiano liberato integralmente i loro conferimenti [2481<sup>2</sup>]. Viceversa, va escluso che il socio d'opera unico debba considerarsi illimitatamente responsabile per le obbligazioni sociali fin quando non abbia apportato per intero il conferimento promesso [2462<sup>2</sup>], dato

---

<sup>28</sup> Nel senso che non è richiesta l'integrale liberazione immediata del conferimento d'opera, PORTALE, *Profili* (nt. 1), 1671; seguito da CINCOTTI, *La nuova disciplina dei conferimenti nella srl*, in *Società*, 2003, 1581, 1587; MENTI, (nt. 1), 145 ss.; nel senso che questa è assicurata per equivalente, AVAGLIANO, (nt. 1), 140 s.; GINEVRA, (nt. 1), 146; MIOLA, (nt. 1), 712; OLIVIERI, (nt. 1), 361 ss. Nel senso che è richiesta l'integrale liberazione, ma questa non può ritenersi assicurata per equivalente, pur essendo ammissibile il conferimento di opera e servizi, ANGELICI, *La riforma delle società di capitali. Lezioni di diritto commerciale*, Cedam, Padova, 2007, 40; DE ANGELIS, (nt. 1), 323; ROSAPEPE, (nt. 1), 33 e da ultimo BERTOLOTTI, (nt. 1), 204.

<sup>29</sup> Si è dubitato se le garanzie che devono accompagnare il conferimento di opera o servizi (sesto comma) debbano avere le caratteristiche di quelle che possono essere consegnate in sostituzione del versamento iniziale sui conferimenti in danaro (quarto comma). Poiché tali caratteristiche devono essere determinate con emanando Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, e poiché tale provvedimento, atteso dal 2003, non è mai intervenuto, ne dovrebbe conseguire che non solo il *quarto comma* della norma in esame, ma anche il *sesto comma* non è attuabile (per questa conclusione, PORTALE, *Profili* (nt. 1), 1671; ma diversamente CINCOTTI, (nt. 28), 1581; GINEVRA, (nt. 1), 144; MENTI, (nt. 1), 204; MIOLA, (nt. 1), 712; MORINI, (nt. 1), 186; NIEDDU ARRICA, (nt. 1), 105). Due ordini di ragioni consentono, però, di ritenere che la norma del sesto comma sia attuabile: *in primo luogo*, a differenza del quarto comma, il sesto non richiede espressamente che fideiussioni bancarie o le polizze fideiussorie abbiano le caratteristiche determinate nell'emanando decreto; *in secondo luogo*, se l'atto costitutivo lo prevede, la polizza assicurativa o la fideiussione possono essere sostituite dal socio con il versamento a titolo di cauzione del corrispondente importo in danaro presso la società. Con la conseguenza che i conferimenti d'opera o servizi possano essere concretamente apportati sia *a*) versando una cauzione in danaro alla società, ove l'atto costitutivo lo preveda, sia (ordinariamente) *b*) prestando una garanzia, purché bancaria o assicurativa, con le caratteristiche di quelle, diffuse nella prassi, aventi funzione cauzionale (ad es., le garanzie a prima richiesta sostitutive dei depositi cauzionali nei contratti di locazione). Emerge del resto dal testo che tra le garanzie di cui al quarto comma e quelle di cui al sesto non vi è affatto identità: le prime coprono infatti tutti i rischi di inattuazione del conferimento, anche se non imputabili al conferente, e possono essere escusse anche in caso di scioglimento o di fallimento della società; le seconde coprono esclusivamente gli obblighi assunti dal socio di eseguire diligentemente l'opera o il servizio e non possono essere escusse altro che in ipotesi di inadempimento o di incapacità di adempimento, non imputabili alla società o agli amministratori.



che lo stesso ha comunque effettuato i conferimenti in conformità di quanto previsto dall'art. 2464<sup>30</sup>.

In definitiva, dal ragionamento svolto se ne deduce che la prestazione delle garanzie o il deposito della cauzione assicurano la copertura con danaro del capitale sociale sottoscritto in caso di inattuazione dei conferimenti purché questa non sia imputabile alla società. Sul punto, perciò, la disciplina dei conferimenti di opera e servizi nella s.r.l. diverge sia dalla corrispondente disciplina in materia di società di persone [2286<sup>2</sup>], sia da quella prevista per l'inattuazione dei conferimenti in danaro [2466].

Nei casi di mancata attuazione dei conferimenti in danaro alla società è permesso di agire per l'esecuzione specifica dell'obbligo di conferire o, in alternativa, per vendere la partecipazione in danno del socio moroso od escluderlo riducendo proporzionalmente il capitale e trattenendo a titolo di risarcimento il versamento effettuato. Questa regola non si applica ai conferimenti d'opera e servizi, se non in caso di scadenza o sopravvenuta inefficacia delle garanzie [2466<sup>5</sup>]<sup>31</sup>. D'altro canto, nelle società personali, l'inattuazione dei conferimenti d'opera non consente alla società di recuperare forzosamente il valore del conferimento, o di rideterminare forzosamente la quota di utili del socio d'opera, ma solo di escluderlo [2286<sup>2</sup>].

Perciò, quando la società non ritenga utile promuovere l'esecuzione in forma specifica o questa non abbia buon esito, per evitare che il socio d'opera possa continuare a possedere la partecipazione originariamente convenuta, nonostante l'inattuazione del conferimento, a discapito degli altri soci, si devono escutere le garanzie o incamerare la cauzione. A differenza delle società di persone, dove si può sempre procedere all'esclusione [2286<sup>2</sup>], nelle s.r.l. si potrà procedere *anche* all'esclusione del socio solo se l'atto costitutivo abbia previsto tale ipotesi tra quelle che integrano giusta causa [2473], ovvero quando siano scadute o divenute inefficaci le garanzie e il socio non le abbia sostituite [2466<sup>5</sup>].

All'interno di questa ricostruzione sistematica, si spiega coerentemente anche il perché, in caso di scadenza o inefficacia delle garanzie, la società possa ricorrere ai rimedi contro la morosità previsti per l'inattuazione dei conferimenti in danaro. Fermo restando che questa regola riguarda sia

---

<sup>30</sup> In questo senso, OLIVIERI, (nt. 1), 362; analogamente, CASSOTTANA-POLLIO, (nt. 1), 374; MIOLA, (nt. 1), 712.

<sup>31</sup> In questo senso, Cons. Not. Triveneto, Massima I.A.5 - (*Conferimenti di opera o servizi* - 9-05); ONZA, (nt. 1), 181 s.

l'ipotesi di scadenza o inefficacia delle garanzie sostitutive dei conferimenti in danaro, sia di quelle a corredo degli obblighi di conferire opere e servizi, sebbene - come visto - queste ultime abbiano diverso oggetto, la stessa appare volta ad evitare che, in caso di inattuazione imputabile del conferimento di opere e servizi, la società possa al contempo difettare sia di strumenti per recuperare in danaro il valore assegnato all'opera, sia di strumenti per escludere il socio o rideterminare il valore della sua quota. Ad evitare questa evenienza, alla società è permesso di collocare in danno del socio moroso la quota, ottenendo danaro o, se si tratta di opera o di servizio fungibili, la stessa prestazione promessa dal socio moroso; ovvero, in caso di insuccesso, di escludere il socio moroso e ridurre il capitale.

5. *Il conferimento del lavoro in corso su ordinazione nelle s.p.a.* - A chiusura delle riflessioni condotte può essere opportuno riesaminare criticamente la giurisprudenza con cui le stesse sono state avviate: la stessa giudica non in conflitto con il divieto di conferire opere e servizi nelle s.p.a. che un appaltatore possa compensare il debito di residuo apporto per un conferimento cui si è obbligato in danaro con il credito sorto con il contratto di appalto, prima che questo sia eseguito: cioè ha senz'altro ammesso il conferimento dei lavori in corso su ordinazione (opera in costruzione).

Tale posizione non sembra potersi condividere. Invero, una operazione del genere è consentita nelle s.r.l. a condizione che: *a)* sia espressamente qualificata come conferimento d'opera e *b)* il valore della stessa, imputato a conferimento, sia assistito da una garanzia o da una cauzione di eguale importo.

Viceversa, quella ritenuta non in contrasto con il divieto di conferire opere e servizi nelle s.p.a.: *a)* non dà garanzia alla società di potere recuperare in danaro il valore assegnato all'opera qualora l'inattuazione sia imputabile ad inadempimento o a sopravvenuta incapacità del conferente; *b)* in caso di fallimento, impedisce al curatore di agire a norma dell'art. 150 l.f. per il versamento in danaro del residuo apporto (o al liquidatore di agire a norma dell'art. 2491 c.c.), dato che la compensazione con il credito per l'appalto d'opera estingue il debito di residuo apporto in danaro. In definitiva, la richiamata operazione di conferimento indiretto di opere in costruzione appare contrastare con il divieto di conferire opera o servizi, realizzando gli effetti che questo divieto mira ad impedire.

A legislazione data, un'operazione del genere non potrebbe giudicarsi legittima (nelle s.r.l. come nelle s.p.a.) se non dimostrando che la stessa è effettuata nel rispetto delle regole poste per il conferimento dei beni in natura. In questo senso, il socio che si obbliga a conferire in danaro per un importo corrispondente al valore di un appalto di opera da realizzare a favore della società non può compensare il debito di residuo apporto con il credito per la prestazione in corso di esecuzione se non quando è in grado di eseguire la prestazione (sostanzialmente sostitutiva del conferimento) e cioè al momento del collaudo (o delle consegne ripartite). Una compensazione anticipata, da una parte, appare agire su crediti non parimenti esigibili e, dall'altra parte, appare specificamente contrastare con la regola, valevole sia in materia di s.r.l. che di s.p.a., dell'immediata liberazione integrale dei conferimenti in natura.

Non sembra viceversa che il valore dell'opera che, una volta realizzata, dà luogo al credito da portare in compensazione con il debito di residuo apporto, debba essere necessariamente stimato: qualora infatti si trattasse di acquisto di un bene (esistente e non in costruzione) che simula un conferimento in natura, la necessità della stima sarebbe confinata al campo di applicazione della disciplina degli acquisti pericolosi. Alla stessa stregua dunque deve ritenersi assoggettata la fattispecie al nostro esame.

Ciò non implica peraltro che coloro che possano reputarsi pregiudicati da una compensazione operata su valori inventariati (tra cui soprattutto i soci minoritari) non possano censurare l'operazione (e il bilancio su cui si fonda) ed ottenere tutela in via risarcitoria, anzitutto dagli amministratori, e quindi, in loro concorso, dai soci che ne hanno approfittato.